

## INTERPRETAZIONE DEI PROBIVIRI ALL'ART 27 DELLO STATUTO

L'articolo 27 dello statuto tratta delle incompatibilità degli incarichi di Presidente, Segretario Nazionale e Segretario Regionale con candidature ad elezioni regionali, nazionali ed europee.

La parte controversa riguarda il comma b) dell'articolo 27.

Analizziamolo dunque nel dettaglio tenendo presente la logica, il buon senso e l'intelligenza dei normatori.

Il comma b) è costituito di due parti distinte, la prima parte costituisce la norma generale, la seconda parte costituisce l'applicazione della norma ai due casi in esame, il caso nazionale e il caso regionale.

E' evidente che non può esserci contraddizione tra la parte applicativa e la parte normativa generale.

Ciò risulta vero per quanto riguarda il caso regionale che infatti non dà adito a dubbi, non altrettanto accade per il caso nazionale.

Esaminiamo questa parte, notiamo subito che la confusione viene generata dalla particella "o" tra le parole "candidato" ed "eletto". Come va interpretata dunque questa "o"?

Nel caso in cui la "o" venga letta come inserita per esplicita volontà del normatore ci troviamo di fronte ad una situazione che va contro la logica, il buon senso e la chiarezza della parte normativa generale precedente inducendo a pensare che la figura nazionale con il solo candidarsi debba comunque decadere dal suo incarico associativo. Non si vede per quale ragione un candidato che non venga poi eletto non debba rientrare nelle sue funzioni associative non avendo impedimento ad occuparsi con il dovuto impegno dei suoi compiti. Potrebbe esserci pericolo o danno per il Movimento dal venire in luce il suo orientamento politico? Assolutamente no, ci sarebbe contraddizione con la prima parte dell'articolo 27 e con quanto accaduto nel passato in cui grandi presidenti (leggi Riccardo Della Rocca) erano politicamente schierati in maniera inequivoca.

Nel caso in cui la "o" venga letta come inserita non dalla volontà del normatore, ma come refuso di stampa, ecco che l'articolo 27 riacquista logica, buon senso, coerenza con le parti precedenti e salvaguardi intelligenza e volontà del normatore.

A sostegno di questa interpretazione vi sono anche due particolari degni di nota:

primo: delle due parole "candidato" ed "eletto" solo la prima è preceduta dall'articolo, questo ci induce a pensare che solo la prima è un sostantivo e non la seconda che altrimenti richiederebbe anche lei di essere preceduta da un articolo e così non è;

secondo: guarda caso, la parola che precede la "o" termina con una ..."o".

Per quanto sopra esposto riteniamo che la "o" sia chiaramente un refuso di stampa che ci portiamo dietro da chissà quando non essendosi mai presentato il caso previsto dall'articolo 27.

Si consiglia alla prima occasione utile di procedere alla modifica dell'articolo 27 eliminando la "o" dalla seconda parte del comma b).

Toni Cecchini – Mario Rocca

30/01/2018